

ORDINE DEL GIORNO n. 33

Oggetto: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di qualità dell'aria ambiente e l'implementazione di misure per un'aria più salubre in Europa.

Il Consiglio regionale

premessato che

- il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) rappresenta lo strumento primario di programmazione, coordinamento e vigilanza riguardante il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, perseguendo il costante miglioramento delle condizioni ambientali e la tutela della salute umana e dell'ecosistema;
- la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 costituisce il fondamentale atto normativo regionale per la regolamentazione e il monitoraggio della qualità dell'aria;
- l'attuale PRQA è stato approvato dal Consiglio Regionale mediante Deliberazione Consiliare n. 364-6854 del 25 marzo 2019, a norma della legislazione regionale vigente;
- in data 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di aggiornamento del PRQA.

Considerato che

- il 14 ottobre 2024, il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente approvato la nuova Direttiva in materia di qualità dell'aria, stabilendo l'adeguamento a limiti significativamente più severi entro il 2030, sebbene tali limiti siano tuttora lievemente superiori ai valori indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- a livello nazionale, i livelli di inquinamento attuali superano i valori limite che dovrebbero essere necessariamente rispettati entro il 1° gennaio 2030.

Rilevato che

- le difficoltà nel conformarsi ai limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle direttive europee in Piemonte e nel Nord Italia, è dovuto principalmente alla configurazione orografica e alle peculiarità meteo-climatiche, nonostante sia stato registrato, negli ultimi vent'anni, un notevole decremento delle emissioni;
- nuove metriche relative al particolato fine potrebbero colmare le lacune dell'attuale quadro normativo, fornendo un valido supporto alle autorità regionali nella gestione delle problematiche legate alla qualità dell'aria e nella minimizzazione degli impatti sull'integrità della salute pubblica.

Rilevato ulteriormente che

- la nuova Direttiva relativa alla qualità dell'aria prevede, all'articolo 18, che, qualora in una specifica area non sia possibile raggiungere la conformità con i valori limite stabiliti per il particolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto, il benzene o il benzoapirene entro i termini stabiliti, gli Stati membri possono richiedere una proroga del termine per la zona in oggetto, purché siano soddisfatte le condizioni

previste al paragrafo 2 del medesimo articolo. Ciò implica la predisposizione di un piano d'azione per la qualità dell'aria entro il 31 dicembre 2028, che rispetti i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi 6, 7 e 8;

- la Direttiva stabilisce, all'articolo 3, che entro il 31 dicembre 2030, la Commissione Europea dovrà riesaminare i dati scientifici concernenti gli inquinanti atmosferici e i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, e presentare una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio contenente le risultanze principali. Il riesame dovrà considerare opzioni e tempistiche per l'adeguamento dei parametri di qualità dell'aria agli orientamenti più recenti dell'OMS e ai dati scientifici più attuali;
- a tal fine, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) le ultime evidenze scientifiche provenienti dagli organismi competenti dell'Unione e dalle organizzazioni internazionali, quali l'OMS e la Convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero;
 - b) i mutamenti nei comportamenti, le politiche economiche e gli sviluppi tecnologici influenti sulla qualità dell'aria e sulla sua valutazione;
 - c) la situazione attuale della qualità dell'aria e i relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente, inclusi gli effetti dell'ozono sulla vegetazione nei vari Stati membri;
 - d) i costi sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all'inquinamento atmosferico;
 - e) la natura e l'impatto socioeconomico delle azioni complementari da attuare per conseguire i nuovi traguardi, inclusa di un'analisi costi-benefici di tali azioni;
 - f) i progressi realizzati nell'attuazione delle misure nazionali e europee di riduzione degli inquinanti e nella promozione della qualità dell'aria.

Tutto quanto sopra richiamato,

impegna la Giunta Regionale

- a verificare se il governo italiano intenda presentare, entro gennaio 2029, richiesta di proroga dei termini per il raggiungimento dei nuovi limiti, in considerazione delle peculiarità orografiche del Piemonte e delle altre regioni del bacino della Pianura Padana;
- a promuovere l'avanzamento della ricerca scientifica finalizzata alla caratterizzazione della tossicità del particolato, supportando politiche efficaci per il contenimento e la mitigazione degli effetti sulla salute provocati dal PM, che siano coerenti con l'attuale normativa sanitaria;
- a facilitare lo sviluppo di tecnologie innovative destinate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

---==oOo===---

Testo del documento votato per parti separate e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare del 10 dicembre 2024